Senato della Repubblica XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1341

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno

Indice

1.	DDL S. 1341 - XIX Leg.	1
	1.1. Dati generali	. 2
	1.2. Testi	3
	1.2.1. Testo DDL 1341	. 4

1. DDL S. 1341 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1341

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1341

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esterie della cooperazione internazionale (TAJANI)e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (SALVINI)di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)

(v. stampato Camera n. 1922)

approvato dalla Camera dei deputati l'8 gennaio 2025

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 gennaio 2025

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della Convenzione di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.


(Abrogazione)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo 1, è abrogata la legge 18 giugno 1973, n. 475.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



Il Governo della Repubblica Italiana, do una parte,

d

il Governo della Repubblica Francese, dall'altra,

Vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilità del sessema ferroviario dell'Unione europea (rifusione);

Vista la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell' 11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione);

Vista la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione);

Vista la Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Francese riguardante il tratto situato in territorio francese della linea fetroviaria Cunto-Breil-Ventimiglia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970;

Visto l'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese relativo alla creazione della Commissione intergovernativa italo-francese per il miglioramento dei collegamenti italo-francesi nelle Alpi del Sod, con scambio di lettere firmate a Parigi il 3 agnato 1999 e a Roma il 21 settembre 1999;

Vista la decisione di escuazione C (2014) 5883 della Commissione europea del 20 agosto 2014 relativa agli accordi transfrontalieri ua Stati membri nell'ambito del trasporto ferroviano in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE;

Desiderosi di migliorare le relazioni ferroviarie tra l'Italia e la Francia e di definire un quadro che consenta di creare le condizioni tecniche e finanziarie per un funzionamento dunataro ed efficace del tratto nel terroturio francese della linea ferroviaria che va da Cuneo a Ventimiglia passando per Breil,

š

Hanno convenuto quanto segue:

TITOLO L DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Oggetto

- 1. La presente convenzione si applica al traito della linea ferroviaria Canco-Breil-Ventinaglia (di seguno denominata "la Linea") situato in territorio franceso, in conformità con le direttive curopee sopraindicate.
- 2. L'oggetto della presente convenzione è di definire:
- a la ripurtizione delle responsabilità in materia di esercizio della Linea;
- la ripartizione delle responsabilità in materia di manutenzione della Linna;
- c. le modalità applicabili al finanziamento di queste diverse missioni.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi della presente convenzione, ai assumono le seguenti definizioni:

- a. Le Parti: le due Parti firmatarie della presente convenzione, ossza gli Stati italiano e francese;
- La parle italiana: tutti gli attori italiani, siano essi enti pubblici o economici, che possono pariecipare al finanziamento o all'esecuzione della manutenzione o dell'eservizio della Linea;
- e. La parte francese: tutti gli attori francesi, siano essi enti patiblici o economici, che possono partecipare al finanziamento o all'esecuzione della manutenzione o dell'esercizio della Linea;
- di Gestore dell'infrastruttura: qualsiani ente incaricato dell'esercizio e/o della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria della Linea;

- e. Il gestore dell'infrastruttura italiano: principale gestore dell'infrastruttura ferroviaria sul territorio italiano;
- f. Il gestore dell'infrastruttura francese: principale gestore dell'infrastruttura ferroviaria sul territorio francese;
- g. Manutonzione: i lavori ordinari atti al mantenimento delle condizioni operative dell'infrastruttura ferroviaria esistente (in particolare binari e loro componenti tecnologici, opere di ingegneria civile e impianti di sicurezza, di segnalettra e di telnommunicazioni), ad eccezione del rinnovamento e dello sviluppo dell'infrastruttura;
- h. Esercizio: insieme delle funzioni di ripartizione della capacità e della determinazione dell'orazio annuale di servizio, della gestione dell'infrastruttura;
- i. Gestione ordinaria: insieme delle operazioni relative alla manutenzione e all'esercizio della Linea:
- J. Tratto: sezione della Linea identificata secondo la delimitazione seguente;
- tratto nord: sezione della Linea situata tra il punto di comfine (al km 37+648) a nord di Tenda e la stazione di Tenda (al km 50+449), escluso la stazione;
- trano centrali: sezione della Linea situata tra il panto di collegamento della Linea con la linea Nizza-Beeil-sur-Roya a sud della stazione di Baeil (al km 78+450) e la stazione di Tenda (al km 50+449), stazione inclusa;
- trano sud: sezione della Linea situata tra il punto di confine (al km 84+648) a sud di Breilsur-Roya e il punto di collegamento della Linea con la linea Nizza-Breil-sur-Roya a sud della stazione di Breil (al km 78+450).
- k. Avanzo di gestione ardinaria: defferenza tra i canoni di utilizzo e la somma dei costi di manutenzione e di esercizio, in caso di risultato positivo;

4

 Disavanzo di gestione codinaria: differenza tra la somma dei costi di manusenzione e di esercizio e dei canoni di utilizzo, in caso di risultato negativo.

I termini utilizzati nella presente Convenzione e non definiti dal presente articolo nono da intendersi come i termini nurmalmente utilizzati dall'ordinamento giuridico dell'Unione europea.

TITOLO II. ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELLA LINEA

Articolo 3

Designazione delle responsabilità dei gestori dell'infrastruttura responsabili della Linea

Il gestore dell'infrastruttura italiano è responsabile della pianificazione oraria sulla linea Curreo-Ventiniglia e si occupa delle richieste ricevute dalle improve ferroviarie italiane e francesi. L'orario scelto per ciascun orario di servezio deve senere conto delle scadenze e delle disposizioni comenute nei documenti di riferimento dei due gestori e viene trasmesso al gestore dell'infrastruttura francese per l'approvazione. Il gestore dell'infrastruttura italiano provvede alla consultazione con la imprese ferroviarie e in accordo con il gestore dell'infrastruttura francese, per l'insteme delle risposte difformi dalle richieste di assegnazione della capacità, formulate dalle imprese ferroviarie.

Bi gostore dell'infrastruttura francese è incaricato dell'esercizio e della manutenzione dell'infrastruttura su tutta la Linea sulla buse del principio di territorialità. I gestori dell'infrastruttura italiana e francese possono concordare occezioni locali al fine di garantire la commuta di esercizio e di manutenzione ordinaria.

Articolo 4

Esercizio della Linea

Il pestore dell'infrastruttura incaricato dell'esercizio di cui all'articolo 3 determina le regole di funzionamento applicabili alla Linea in conformità con la normativa applicabile in Francia e garantisce il coordinamento di tali regole con quelle definite dal gestore dell'infrastruttura italiana, in particolare in merito alla interoperabilità, alla sicurezza e all'accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura da parte delle imprese ferrovazio.

1

Articolo 5 Tariffazione della Linea

I canoni per l'utilitzeo dell'infrastruttura fecrovitaria sono calcolati secondo la normativa francese applicabile alla tatiffazione della rete ferroviaria nuzionale francese per i treni italiani e francesi sulla Linea. Essi sono determinati e percepiti dai gestore dell'infrastruttura incaricato dell'esercizio di cui all'articolo 3 e pubblicati nei documenti di riferimento della rete del gestore dell'infrastruttura italiano e del gestore dell'infrastruttura francese, in conformità con la legislazione ferroviaria europea applicabile.

Articolo 6 Gestione delle stazioni

La gestione e la manutenzione delle stazioni situate sulla Linea sono assicurate dal gestore o dai gestori designati daflo Stato francese.

TITOLO III. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELLA LINEA

Articolo 7

Finanziamento dell'esercizio e della manutenzione della Linea

La presente Convenzione determina la ripartizione dei costi di esercizio a di manutenzione della Linea secondo le seguenti modalità:

a) Il deficit o l'avanzo di gestione ordinaria per ogni trano della Linea viene valutato annualmente e sostenuto o acquisito da parte italiana e francese, sulla base di una ripartizione proporzionata alla circolazione dei treni italiani e francesi. Tuttavia, per ogni tratta in caso di deficit ed in presenzo di almeno un servizio regolare di trasporto femoviario viaggiatori di ciascuna Parte, ogni Parte si farà carico di almeno il 25% del deficit. In caso di sospensione temporarea dei servizi regolari da una Parte, in particolare in relazione a lavori salla rete, continuerà ad applicarsi la presente clausola di salvaguardia. Sono considerari rispettivamente cume treni italiani o treni francesi, i treni il cui esercizio è oggetto di un contratto di servizio pubblico con un'autorità francese o con un'autorità italiana.

- b) Il gestore dell'infrastruttura di cui all'articolo 3 tiene il conteggio delle uscite e delle entrare e redige un rapporto annuale per gli Stati italiano e francisco o por il gestore dell'infrastruttura italiana, che fa pervenire ogni anno entro sei mesi dalla data di chiassen dell'esercizio, accompagnato da tutti i documenti giustificativi corrispondenti.
- c) Il pagamento definitivo delle somme dovum alla parte italiana dalla parte francese, o delle somme dovute ulla parte francese dalla parte italiana, valutate annualmente ai sensi del paragrafo a, dal presente articolo, sarà effettuato entro i sei mesì anccessivi alla data di presentazione del rapporto menzimato al paragrafo b, del presente articolo.
- d) În mancanza di versamento entro il termine stabilito al puragrafo c. del presente articolo, il gostore dell'infrastrutura che deve percepire il pagamento procede alla messa in mura.
- e) Ottre alla messa in mora, la Commissione intergovernativa italo-francese per il miglioramento dei coffegamenti italo-francesi delle Alpi del Sud menzionata all'articolo 13 si riamirà quanto prima e potrà chiedere che vengano comunicati i conti della Linta al gesture dell'infrantruttura al fine di trovare una soluzione condivisa tra le Pparti per garantire la continuità di esercizio della Linea.
- f) I costi relativi agli investimenti, esclusi quelli refativi alla manutenzione e associzio, sono oggetto di convenzioni di finanziamento specifiche, concluse tra i gestori delle infrastrutture italiano e francese, gli Stati e le collettività territoriali intenessate.

TITOLO IV. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 8

Proprietà dell'infrastruttura ferroviaria

L'infrastruttura ferroviaria della Linea è di proprietà dello Stato francese.

Le Parti possono, attraverso convenzioni specifiche, concordare eccezioni locali in muneria di proprietà dell'infrastruttura ferroviaria, al fine di garantire la continuità tecnica delle opere e delle attrezzature.

13

Articolo 9

Legge applicabile

- I lavori di manutenzione della Linea sono effettuazi conformemente alla legislazione e alla normativa francese in vigore.
- Le imprese che eseguono i lavcei sono soggette alla legislazione e alla normativa e ai regolamenti francesi in vigore.
- La presente Convenzione sarà attuata nel raspetto del diritto internazionale applicabile e degli
 obblighi derivanti dall'appartenenza della Repubblica fialiana e della Repubblica Francese
 all'Unione Europea.

Articolo 10

Sicurezza ferroviaria

Quando le occezioni locali sono state concordate tra i gostori dell'infrastruttura italiani e francesi in applicazione dell'articolo 3 della presente Convenzione, il gestore dell'infrastruttura italiano deve compiere i passi necessari presso l'Autorità nazionale di sicurezza francese per disporre di un'autorizzazione di sicurezza che gli consenta di esercitare la propria attività in territorio francese. L'autorità nazionale di sicurezza ferroviaria francese coopera a tale acopo con l'Autorità nazionale di sicurezza ferroviaria italiana.

Articolo 11

Sicurezza civile

L'efficacia dell'intervento dei soccossi prevale su tutte le altre considerazioni, in particolara territoriali. In caso di emergenza, ciascuna Parte auturizza l'intervento nel proprio territorio delle squadre di soccossi dell'altro Stato.

Articolo 12

Organismo di controllo

L'organismo di controllo nazionale francese è competente per la Linea.

4

Articolo 13

Commissione intergovernativa italo-francese per il miglioramento dei collegamenti italofrancesi delle Alpi del Sud

La Commissione intergovernativa italo-francese per il miglioramento dei collegamenti italofrancesi delle Alpi del Sud è incaricata di gaesatire il controllo dell'attuazione della presente Convenzione. Essa è competente a verificare e convalidare, se del caso, la contabilità tenuta dai gestori dell'infrastruttura.

Articolo 14

Risoluzione delle controversie

Le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni della presente. Convenzione samuno risolte in via amichevole tramite consultazioni e negoziari diretti tra le Parti.

Articolo 15

Entrata in vigore della Convenzione

- Cinscuna delle Parti notifica all'altra di avere adempiato alle procedure interne richieste relativamente all'entrata in vigore della presente Convenzione, che entra in vigore il primo giorno del secondo mese saccessivo al giorno dell'uitima notifica.
- La presente Convenzione è conclusa per una durata indeterminata.
- 3. Ciascuna delle Parti può denunciare in qualstasi momento la Convenzione. La denuncia ha effetto dopo sei (6) mesì a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte dall'altra. Parte, a meno che la notifica di denuncia sia stata ritirata di comune accordo prima dello scadere di questo termine.
- 4. A decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione, viene abrogata la Convenzione tra il Governo della Repubblica haliana ed il Governo della Repubblica Francese riguardante il tratto situato in territorio francese della finea ferroviaria Cunco-Breil-Ventimiglia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970.

9

In fede di che i sottoscritti, debitamente amorizzati, hanno firmato la prosente Convenzione, Fisto a Milimo, il 12 aprile 2024, in due originalli, ciascano nelle lingue italiana e francese, tutti i testi facenti agualmente fede. Per il Governo della Repubblica Italiana Per il Governo della Repubblica Francese Mattee SALVINI Patrice VERGRIETE Vicepresidente del Conziglio-Ministro delegato presso il Ministro della Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti transizione ecologica e della covilore Serritoriale, incgricato dei Trasporti 10

